CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Il Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017 -

28 giugno 2017

Indice:

Le modifiche alla disciplina dello *split payment*	**1**
Le modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA	**2**
La rideterminazione delle aliquote dell'ACE	**3**
Le modifiche al regime *Patent box*	**4**
Le modifiche alla compensazione dei crediti	**4**
Le modifiche alla *voluntary disclosure-bis*	**5**
Gli indici di affidabilità fiscale (ISA)	**5**
La sanatoria delle liti fiscali	**6**
Le altre novità	**7**

Le novità del D.L. 50/2017

Il **Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50** (di seguito anche il *Decreto*) recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è stato convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017.

Il *Decreto* ha introdotto numerose novità, anche in virtù del fatto che la Legge di Bilancio 2017 era stata approvata con urgenza a causa della crisi di governo. Conseguentemente, il *Decreto* si caratterizza per essere una manovra aggiuntiva sul 2017 ed inoltre, in fase di conversione dello stesso, diverse disposizioni sono state radicalmente modificate e/o introdotte *ex novo*.

Di seguito analizziamo esclusivamente le misure che attengono alla materia fiscale e, più in particolare, quelle di specifico interesse per le imprese e che avranno presumibilmente maggiore impatto sulle stesse.

In ogni caso, la tabella finale riporta ulteriori novità fiscali di carattere generale e di interesse per le imprese, le persone fisiche e i professionisti.

1. Le modifiche alla disciplina dello *split payment*

L'art. 1 del *Decreto* introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina dello ***split payment*** contenuta nell'art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/72. Ciò che cambia notevolmente, rispetto all'introduzione della norma avvenuta con la Legge di stabilità 2015, è l'ambito dei destinatari della disposizione, che in base alla nuova formulazione risulta notevolmente ampliato, Infatti, nel nuovo testo si fa riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **amministrazioni pubbliche**, come definite dall'art. 1 c. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, che non risultano debitori di imposta. Si tratta, quindi, dei soggetti inseriti nel conto consolidato pubblicato dall'Istat e di fatto individuabili con i soggetti nei confronti dei quali i fornitori risultano tenuti all'emissione della fattura in formato elettronico. Tra tali soggetti rientrano il CONI, le federazioni sportive, gli enti e le istituzioni di ricerca (fra cui Istat ed Enea), le agenzie fiscali, le autorità amministrative indipendenti, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), l'Inail, gli enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AAto).

Dovrebbero, infine, rientrarvi anche gli ordini professionali territoriali (informativa CNDCEC del 15.06.17).
La disciplina dello *split payment* viene poi applicata anche ai seguenti soggetti:

a) le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 nn. 1) e 2) c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1) c.c. dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196;
d) le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Lo split payment viene ampliato fino a ricomprendere le amministrazioni pubbliche soggette a fattura elettronica, le controllate di ministeri ed enti territoriali, le società quotate all'indice FTSE MIB di Borsa Italiana

Viene poi abrogato l'attuale c. 2 dell'art. 17-*ter*, il che comporta che la specifica esclusione dei professionisti e degli artisti quali fornitori di soggetti per i quali vale il regime dello *split payment* viene di fatto meno e, pertanto, anche le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto risultano d'ora in avanti interessate dalla disposizione in oggetto.
Per venire incontro alle incertezze relative all'inserimento o meno di un soggetto fra i destinatari della misura, viene inserito un meccanismo di tutela, in quanto è previsto che, su esplicita richiesta del cedente o prestatore, il cessionario o committente che rientra fra le amministrazioni pubbliche o fra i soggetti individuati in precedenza alle lettere da a) a d) debba rilasciare un documento in cui attesta di essere destinatario della disciplina dello *split payment*. A seguito di tale attestazione, quindi, il cedente o prestatore sarà tenuto all'applicazione del regime in questione. Se questa previsione è finalizzata, come sembra, a ridurre le incertezze applicative, si dovrebbe ritenere che, a fronte di un'inesatta dichiarazione del cessionario o committente, il cedente o prestatore non dovrebbe essere in ogni caso sanzionato.
La disciplina dello *split payment* non si applica espressamente agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del *Decreto*, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme in questione.
Le disposizioni dell'articolo 1 del *Decreto* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal **1° luglio 2017** sino al **30 giugno 2020**, quale termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea in applicazione dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
Legato allo *split payment* è poi il tema dei rimborsi che spettano ai soggetti che si troveranno a dover fatturare secondo le regole della scissione dei pagamenti, dal momento che, non incassando IVA sulle vendite, si troveranno in una consistente posizione creditoria verso l'Erario. A questo riguardo, sempre all'interno dell'articolo 1 del *Decreto*, è stato inserito il comma 4-*bis* che prevede una riduzione dei tempi di erogazione dei rimborsi IVA (annuale e trimestrale) in procedura semplificata mediante conto fiscale, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. L'ambito applicativo di questa disposizione parrebbe molto ampio, fino a ricomprendere tutti i rimborsi mediante conto fiscale delle eccedenze di IVA detraibile in capo ai richiedenti, sebbene lo spirito della nuova norma sembrerebbe orientato a ricomprendere i soli rimborsi derivanti da operazioni in *split payment*. La disciplina è comunque vincolata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *Decreto*.

2. Le modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

L'art. 2 del *Decreto* modifica l'art. 19 c. 1 del D.P.R. n. 633/72 in merito all'esercizio del diritto alla detrazione ai fini Iva. Infatti, in base alla norma previgente questo diritto poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in

cui il diritto alla detrazione era sorto; a seguito, invece, della modifica in commento tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La detrazione IVA non sarà più consentita entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma entro i termini della dichiarazione IVA relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto; si accorcia, quindi, notevolmente il termine del diritto alla detrazione dei contribuenti

Per motivi ascrivibili al fatto di determinare una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, favorendo così i controlli dell'amministrazione finanziaria e riducendo il *tax gap*, questa novità comporta, tuttavia, una forte contrazione dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione, che potrà essere esercitato entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo (data di scadenza per l'invio della dichiarazione IVA) a quello in cui tale diritto è sorto.

Ciò potrà creare inevitabilmente problemi a quei soggetti che ricevono molte fatture passive in quanto, ad esempio, quelle emesse dal fornitore nel mese di dicembre 2017 e per le quali il diritto alla detrazione è sorto, dovranno essere registrate – e ciò consentirà quindi la detrazione della relativa IVA – entro la fine del mese di aprile 2018.

In relazione, poi, alle fatture emesse nel 2016 (e nel 2015) per le quali era sorto il dubbio che il diritto alla detrazione fosse già spirato a fine febbraio 2017, in fase di conversione è stato espressamente previsto, come già anticipato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nel corso dell'audizione parlamentare del 4 maggio, che le disposizioni dei c. 1 e 2 dell'art. 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali **emesse dal 1° gennaio 2017**, facendo così salvo il diritto alla detrazione biennale per le fatture emesse nel 2016 e 2015.

In relazione, poi, alla registrazione degli acquisti ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/72, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le fatture d'acquisto e le bollette doganali debbano essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Anteriormente a questa modifica era, invece, previsto che l'annotazione avvenisse al massimo nella dichiarazione annuale in cui era esercitato il diritto alla detrazione (e quindi entro la seconda dichiarazione successiva).

Queste due disposizioni non sembrano, in ogni caso, perfettamente allineate in quanto, ai sensi dell'art. 25, una fattura emessa tardivamente a febbraio 2018 per una consegna di beni avvenuta nel dicembre precedente, andrebbe registrata entro il termine per la dichiarazione in relazione all'anno di ricezione del documento; ciò letteralmente significa che la fattura andrebbe annotata nel 2018 e dovrebbe quindi confluire nella dichiarazione da presentare nel 2019; in questo modo, tuttavia, l'imposta non sarebbe detraibile in quanto l'art. 19 prevede che la detrazione sia esercitabile entro la scadenza della dichiarazione, ovvero entro aprile 2018. Servirebbe, quindi, una conferma ufficiale circa il fatto che il diritto alla detrazione spetti, ad esempio, entro il mese di aprile 2018, sia per le fatture emesse nei termini, cioè nel 2017, sia per quelle emesse tardivamente, ovvero a febbraio 2018.

3. La rideterminazione delle aliquote dell'ACE

L'art. 7 del *Decreto* ha nuovamente modificato la disciplina dell'ACE, che era già stata modificata dalla Legge di Bilancio 2017. La versione iniziale del *Decreto* aveva, di fatto, eliminato il criterio incrementale su base fissa (che faceva riferimento al capitale proprio alla data del 31.12.2010), sostituendolo con uno mobile e dando quindi rilevanza ai soli incrementi (e decrementi) patrimoniali degli ultimi cinque esercizi. Ciò avrebbe comportato il venir meno, già dal 2017, della rilevanza degli incrementi patrimoniali del 2011 e 2012.

Il Decreto aveva introdotto un criterio mobile legato agli ultimi cinque esercizi; in fase di conversione, invece, si è ritornati ad una base fissa ma sono state ridotte le aliquote (1,6% per il 2017 e 1,5% per il 2018)

Invece, con la Legge di conversione del *Decreto*, si è ritornati alle vecchie regole basate sul criterio incrementale fisso, con conseguente rilevanza degli incrementi netti del patrimonio rispetto alle consistenze esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. In cambio, tuttavia, viene prevista una riduzione delle aliquote da applicare per la determinazione del rendimento nozionale, che vengono decurtate, per il **2017**, dal 2,3% all'**1,6%** e, a partire dal **2018**, dal 2,7% all'**1,5%**.

Il criterio incrementale su base fissa, ovvero il confronto incrementale rispetto ai dati dell'esercizio in corso al 31.12.2010, viene ripristinato anche per l'ipotesi di sterilizzazione introdotta dalla legge di bilancio 2017 relativa all'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari (c. 6-*bis* del Decreto Ace).

Le modifiche previste in fase di conversione ripristinano, altresì, le regole di determinazione dell'Ace per gli imprenditori individuali e le società di persone così come erano state modificate dalla Legge di bilancio 2017; anche per tali soggetti, pertanto, rileverà l'incremento del patrimonio netto realizzato nel periodo 31.12.2010 – 31.12.2015 quale base ACE permanente.

In tema di acconti per il 2017, per i **soggetti IRES** è previsto che il calcolo venga effettuato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote (ridotte) in vigore per l'anno successivo. Quindi, per tali contribuenti ciò comporta un effetto penalizzante, perché anticipa gli effetti di una norma sfavorevole. Invece, per i **soggetti Irpef** non è previsto alcun obbligo di ricalcolo dell'acconto.

4. Le modifiche al regime del *Patent box*

Attraverso le modifiche del *Decreto* i **marchi di impresa** vengono eliminati dall'art. 1 co. 39 della L. 190/2014, recante l'elenco dei beni immateriali che possono fruire del Patent box, allineando così la disciplina italiana alle disposizioni OCSE. Pertanto, dal 2017 gli unici intangibili che potranno beneficiare del *patent box* sono:

- il software protetto da *copyright*;
- i brevetti industriali;
- i disegni e modelli;
- i processi, le formule e le informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (*know how*).

Per quanto concerne i marchi, le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 restano comunque valide fino a scadenza, quindi le prime fino al 2019 e le seconde fino al 2020.
In ogni caso, la detassazione per i marchi non potrà avvenire oltre il 30.06.2021.

A partire dal 2017 i marchi fuoriescono dal regime del patent box, applicabile agli altri intangibili fra cui il know how; sono salve le opzioni sui marchi per il 2015 e 2016

5. Le modifiche alla compensazione dei crediti

L'art. 3 del *Decreto* introduce maggiori vincoli in materia di compensazione dei crediti fiscali nonché nuove regole con cui le stesse potranno essere effettuate dai soggetti titolari di partita Iva. Sotto il primo aspetto, è stata ridotta, da euro 15.000 a **euro 5.000**, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-*bis* c.c., della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro). Tale riduzione opera sia in relazione all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette sia per i crediti Iva. Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, è opportuno evidenziare che le limitazioni trovano applicazione non solo per i crediti derivanti dalla dichiarazione annuale Iva ma anche per i crediti infrannuali derivanti dalle istanze periodiche. Pertanto, già dal prossimo modello Iva TR riguardante il secondo trimestre (aprile – maggio – giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio prossimo, l'istanza dovrà essere sottoposta al visto di conformità se il contribuente intende utilizzare in compensazione il credito per un ammontare superiore ad euro 5.000. Con l'entrata in vigore della nuova norma per l'Iva si riducono altresì i tempi a partire dai quali sarà possibile presentare il modello F24 per la compensazione del credito annuale o infrannuale, per importi superiori ad euro 5.000. La compensazione, quindi, potrà avvenire a partire dal **10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito Iva annuale o trimestrale, in luogo del previgente termine fisso, stabilito nel "16° giorno del mese successivo" a quello di presentazione dei suddetti modelli. Sotto il profilo sanzionatorio, invece, il *Decreto* introduce una disciplina comune, la quale, nei casi di utilizzo in compensazione orizzontale dei suddetti crediti erariali in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) o di "certificazione" della dichiarazione, mediante le predette modalità, da parte di soggetti diversi da quelli abilitati, prevede il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio. In questi ultimi casi, peraltro, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale per il pagamento delle somme dovute all'Erario, neppure qualora siano iscritte a ruolo.

Ridotta da euro 15.000 a euro 5.000 la soglia per l'applicazione del visto di conformità necessario per procedere alla compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette e all'IVA.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/2017, le nuove disposizioni si applicano ai crediti, da utilizzare in compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui, derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del *Decreto*.
In relazione alle nuove regole relative alla compensazione, il *Decreto* ha istituito l'**obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline) i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita Iva, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2017 ha fornito l'elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione orizzontale obbliga i soli titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell'Agenzia. Tale obbligo, invece, non sussiste in relazione a particolari codici tributo, evidenziati nel medesimo F24, che identificano l'utilizzo del credito in compensazione "verticale" o "interna", ossia con un importo a debito della stessa imposta.

6. Le modifiche alla *voluntary disclosure-bis*

Con la conversione in Legge del *Decreto* sono state introdotte alcune modifiche alle disposizioni in materia di *voluntary disclosure - bis* finalizzate a rendere più "appetibile" la nuova versione della procedura di regolarizzazione delle attività detenute all'estero.
In primo luogo è stato previsto che i soggetti residenti, che aderiscono alla procedura della collaborazione volontaria o che devono ancora definire la propria posizione a seguito dell'adesione alla "vecchia" procedura prevista dall'art. 5-*quater* del D.L. n. 167/90, possono beneficiare del credito di imposta ex art. 165 del Tuir per i **redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente prodotti all'estero.** Tecnicamente, quindi, per i redditi di lavoro dipendente e autonomo, viene derogata l'applicazione dell'art. 165 c. 8 del Tuir, per il quale il credito per le imposte assolte all'estero è riconosciuto a condizione che le imposte estere siano inserite nella dichiarazione dei redditi. Il recupero di tali imposte estere è riconosciuto anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione in Italia o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. In queste ipotesi, comunque, non si procede al rimborso delle imposte già pagate. In secondo luogo è stato previsto che i soggetti che aderiscono alla *voluntary disclosure-bis*, a determinate condizioni, possono beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto della nuova collaborazione volontaria. Tale esonero, riguardante il 2016 e la frazione del 2017 antecedente alla data di presentazione dell'istanza, viene esteso anche all'IVIE e all'IVAFE.
Infine segnaliamo che è stata revisionata la disposizione relativa alle maggiorazioni e alle sanzioni dovute in caso di insufficiente versamento da autoliquidazione, prevedendo che le sanzioni applicabili siano comunque quelle più miti previste per l'autoliquidazione e che, in ogni caso, l'importo totale da versare per l'adesione alla *voluntary disclosure - bis* in autoliquidazione non può superare l'importo che sarebbe dovuto in caso di "attesa" della liquidazione da parte dell'Ufficio.

Per i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero è riconosciuta la detrazione delle imposte assolte all'estero

7. Gli indici di affidabilità fiscale (ISA)

Vengono introdotti i nuovi **indici di affidabilità fiscale** (ISA) che, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti attuativi, sono destinati a sostituire gli attuali studi di settore.
I nuovi indicatori ricalcano molti aspetti procedurali degli studi di settore dai quali si distinguono tuttavia, per il fatto che dovranno essere elaborati sulla base di informazioni relative a più periodi d'imposta ed "esprimendo - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente".

Vengono introdotti gli indici di affidabilità fiscale che sostituiscono gli studi di settore e che prevedono, in base al grado di affidabilità del contribuente, alcuni benefici

Per i soggetti che raggiungeranno (anche per adeguamento in dichiarazione) elevati livelli di affidabilità sono previsti alcuni **benefici** tra i quali: l'innalzamento dei limiti di esonero dall'apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti d'imposta, sino a euro 50.000 per l'Iva e a euro 20.000 per imposte sui redditi e Irap; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per i rimborsi Iva sino a euro 50.000 annui; l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica; l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; l'anticipazione, graduata in base al livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

8. La sanatoria delle liti fiscali

Attraverso le previsioni contenute nell'art. 11 del *Decreto* viene introdotta una nuova possibilità di procedere alla definizione delle liti fiscali pendenti finalizzata a ridurre il numero dei giudizi incardinati dinanzi alle Commissioni tributarie. In particolare, la definizione agevolata riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria che hanno come controparte l'Agenzia delle Entrate per le quali entro il **24.04.2017** (data di entrata in vigore del *Decreto*) **sia stato notificato ricorso alla controparte** e per le quali alla data di presentazione della domanda **il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**.
È possibile procedere alla definizione degli atti che originano da avvisi di accertamento o di rettifica, da provvedimenti di irrogazione di sole sanzioni e da qualsiasi altro "atto impositivo".
In aggiunta a quanto sopra, in occasione della conversione in Legge del *Decreto* è stato previsto che entro il 31.08.2017 ciascun Ente territoriale ha la facoltà di stabilire l'applicazione delle norme sulla sanatoria fiscale di controversie nelle quali il medesimo Ente è parte.
In caso di definizione risultano dovuti solo **il tributo, gli oneri accessori e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo**.
Vengono, invece, stralciate le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora applicati dall'agente della riscossione. Al fine di poter aderire alla definizione delle liti è necessario presentare domanda entro il **30.09.2017** utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
I versamenti possono avvenire:

- in **unica soluzione entro il 30.09.2017**;
- oppure in **tre rate** scadenti il 30.09.2017 (per un importo pari al **40%**), il 30.11.2017 (per l'ulteriore **40%** degli importi) e il 30.6.2018 (per il restante **20%** degli importi).

La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, 2.000 euro.
Qualora, infine, la lite sia relativa solo a sanzioni collegate al tributo, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, non essendo dovuto alcun importo. Da ultimo, segnaliamo che i processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine occorre un'apposita istanza di parte, da depositare presso la segreteria della Commissione. In caso di presentazione dell'istanza i processi restano sospesi sino al 10.10.2017. I termini di impugnazione della sentenza o di riassunzione della causa a seguito di rinvio, sospensione/interruzione del processo o declinatoria di competenza sono, invece, **sospesi per 6 mesi** se spirano nell'intervallo temporale compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.

- oppure in **tre rate** scadenti il 30.09.2017 (per un importo pari al **40%**), il 30.11.2017 (per l'ulteriore **40%** degli importi) e il 30.6.2018 (per il restante **20%** degli importi).

La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, 2.000 euro.
Qualora, infine, la lite sia relativa solo a sanzioni collegate al tributo, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, non essendo dovuto alcun importo. Da ultimo, segnaliamo che i processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine occorre un'apposita istanza di parte, da depositare presso la segreteria della Commissione. In caso di presentazione dell'istanza i processi restano sospesi sino al 10.10.2017. I termini di impugnazione della sentenza o di riassunzione della causa a seguito di rinvio, sospensione/interruzione del processo o declinatoria di competenza sono, invece, **sospesi per 6 mesi** se spirano nell'intervallo temporale compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.

Possono essere sanate le controversie con l'Agenzia delle Entrate per le quali entro il 24.04.2017 sia stato notificato ricorso alla controparte o il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda

9. Le altre novità

Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, le altre novità del D.L. n. 50/2017 di interesse di imprese, persone fisiche e professionisti

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L. n. 50/2017
WEB TAX TRANSITORIA (ART. 1-BIS)	Si tratta di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza nel territorio dello tato di una stabile organizzazione e alla definizione dei relativi debiti tributari, destinata a società estere appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia per oltre 50 milioni di euro annui avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società estere del medesimo gruppo.
SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (ART. 2-BIS)	Con norma di interpretazione autentica, valida quindi anche per il passato, viene chiarito che i servizi di vitto e alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni, sono esenti IVA. Eventuali comportamenti difformi non saranno pertanto soggetti né a recupero dell'IVA indebitamente detratta né al rimborso di quella erroneamente applicata.
REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI (ART. 4)	Sono locazioni brevi quelle che riguardano immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni stipulati da soggetti non imprenditori direttamente o per il tramite di intermediari o di soggetti che gestiscono portali telematici. Sono ricomprese nella norma anche le sublocazioni e i contratti onerosi stipulati dal comodatario. Dal 1° giugno 2017 sui redditi di tali locazioni si può optare per la cedolare secca con aliquota del 21%. Gli intermediari all'atto del pagamento dei beneficiari effettuano una ritenuta a titolo di imposta in caso di cedolare secca, d'acconto negli altri casi. Le disposizioni attuative sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del *Decreto*.
MEDIAZIONE TRIBUTARIA (ART. 10)	A partire dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018 la soglia entro la quale l'impugnazione degli atti impositivi è soggetta alla procedura di reclamo/mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992) è elevata da euro 20.000 a euro 50.000. Al fine di calcolare la soglia dei 50.000 euro il valore della lite va determinato, come in passato, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92 e, quindi, considerando la sola maggiore imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi (salvo nei casi di atti di irrogazione di sole sanzioni, per i quali si computa la sanzione).
PIR E INVESTIMENTI DI CASSE E FONDI PENSIONE (ART. 57)	Rispetto alla formulazione originaria della legge di bilancio 2017 con il *Decreto* viene chiarito che i piani individuali di risparmio (PIR) possono investire tanto in strumenti di *equity* quanto di debito. La legge di conversione ha altresì previsto che gli investimenti a lungo termine delle casse di previdenza e dei fondi pensione possano essere effettuati anche mediante i PIR, non applicandosi in questo caso i limiti di euro 30.000 annui e di euro 150.000 complessivi che sono viceversa previsti per le persone fisiche non imprenditori.
TRANSFER PRICING (ART. 59)	Viene eliminato il riferimento al criterio del valore normale che viene sostituito dal principio della libera concorrenza. Attualmente, quindi, i prezzi delle operazioni con controparti estere infragruppo sono determinati alle condizioni e ai prezzi pattuiti fra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Inoltre, allo scopo di evitare fenomeni di doppia tassazione, vengono meglio disciplinate le modalità di riconoscimento delle rettifiche in diminuzione del reddito di un'impresa italiana in caso di una rettifica in aumento comminata ad una consociata estera. Infine, sulla base delle migliori

	pratiche internazionali, saranno definite, con apposito decreto ministeriale, le linee guide volte a dare applicazione al suddetto criterio di valutazione.
CARRIED INTEREST (ART. 60)	Viene introdotta la possibilità di tassare in modo più conveniente, come reddito di capitale (dividendo) o reddito diverso (*capital gain*), anziché come reddito di lavoro dipendente, quei redditi spettanti a dipendenti e amministratori rivenienti da partecipazioni in società, enti o OICVM al ricorrere di determinate condizioni. La norma trova applicazione principalmente in operazioni di *private equity* e *private debt*.